

dagli organi preposti alla elaborazione della pianificazione urbanistica.

Questa serie di circostanze, nella specie verificatesi, giustificano la presenza dell'istituto della sospensione dei lavori, in modo da evitare irreversibili trasformazioni di proprietà private o costruzioni la cui eliminazione risulterebbe più costosa per il comune.

L'assenza di socialità del limite non è certamente desumibile dalla natura « futura ed incerta » delle finalità del piano.

Invero è pacifico che l'attuazione della pianificazione urbanistica non è contestuale, ma è suscettibile di graduazione nel tempo e che non tutte le previsioni urbanistiche si realizzeranno, ma non può negarsi la necessità di strumenti, quali le misure di salvaguardia, preordinati a scopi cautelari, in modo da evitare il sovvertimento delle situazioni oggetto del piano regolatore e quindi la sostanziale aprioristica inefficienza della pianificazione urbanistica.

Naturalmente non si può escludere in certi casi la pretestuosità, la incongruità delle misure di sospensione. Ma tutto questo attiene al sindacato dei singoli provvedimenti via via emessi e non può implicare in alcun modo il disconoscimento delle esigenze, in termini di utilità sociale, alle quali risponde la legge 3 novembre 1952 n. 1902.

Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale della legge indicata da ultimo, sollevata in riferimento all'art. 42, 2° e 3° comma, Costituzione. Al riguardo si deve anzitutto precisare che inconferente è il richiamo nella specie all'esproprio d'impresa, fenomeno questo disciplinato dall'art. 43 Costituzione.

Questa norma, come è stato chiarito dalla Corte cost. n. 5 del 1962 (*Foro it.*, 1962, I, 404), concerne non qualsiasi: « categoria di cose ma soltanto le imprese ». Comunque, anche ad ammettere che il riferimento all'art. 42 Cost. costituisca un errore nell'espressione, si deve concludere nel senso della manifesta infondatezza della questione, posto che la misura della sospensione può importare l'arresto di una singola attività costruttiva, ma non espropriazione di impresa, della quale quell'attività è solo un modo di essere; invero l'impresa, atteso il disposto dell'art. 2082 cod. civ., trascende la singola attività produttiva. Nulla esclude che la società ricorrente possa esplicare altrove l'attività imprenditoriale.

Inoltre la sospensione dei lavori non importa anche il trasferimento coattivo dei beni aziendali, che rimangono nella disponibilità del destinatario della sospensione.

Anche la questione concernente l'incostituzionalità della legge 3 novembre 1952 n. 1902, sollevata in rapporto al fatto che tale legge riduce il valore dei beni, è manifestamente infondata.

L'art. 42, 2° comma, dispone che la legge fissa il regime della proprietà dei beni privati. Né è fondatamente sostenibile che l'unico modo di disciplinare tale forma di proprietà sia quello di permettere il « potenziamento e incremento » del valore dei beni. È noto infatti che si hanno categorie diverse di beni con valori fra loro eterogenei per ragioni imputabili al diverso regime giuridico di tali categorie; basta al riguardo fare riferimento ai beni di interesse culturale (sent. n. 56 del 1968 della Corte costituzionale, *Foro it.*, 1968, I, 1361), ai beni costituenti la proprietà edilizia, il cui valore oscilla in rapporto alle singole previsioni di pianificazione urbanistica, ai beni connessi alla utilizzazione delle risorse del sottosuolo, ai beni di interesse idrogeologico, oggetto di vincoli tali da impedire od ostacolare la loro utilizzazione in funzione di edilizia quanto meno intensiva.

Nella specie la legge 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni costituisce una normativa relativa a categorie di beni implicati in una disciplina urbanistica già deliberata e suscettibile di avere vigore entro termine non breve. Proprio in rapporto alla sopravvenienza di una nuova pianificazione urbanistica e alla necessità di non pregiudicarne l'attuazione si spiega l'attribuzione dei poteri di sospensiva dei lavori.

Poteri che del resto, come si è già precisato sopra, importano da un lato un ostacolo all'inutile impiego di ricchezza nella edificazione di un immobile da espropriare e pre-

sumibilmente da trasformare o abbattere, e dall'altro agevola, anche dal punto di vista finanziario, un assetto urbanistico, ovvero il soddisfacimento di un interesse collettivo, ampiamente ponderato nei procedimenti gravosi di deliberazione e approvazione del piano regolatore generale; la cui attuazione applica il contributo finanziario dell'intera comunità insediata sul territorio, oggetto del piano.

Né varrebbe osservare che la riduzione del valore dell'area è determinata in vista di una espropriazione futura e incerta.

Infatti non si può negare l'interesse collettivo ad evitare mutamenti dei luoghi interessati particolarmente ad una sistemazione urbanistica e quindi a porre una disciplina tipologica, anche se destinata a non permanere indefinitamente nel tempo, dei beni esistenti in tali luoghi; disciplina che nella specie è data dalla possibilità di adottare misure di salvaguardia.

Il fatto che sia stata emanata la licenza, se pure incide positivamente sull'interesse dell'intestatario della licenza, non preclude certo la espropriabilità dell'area e dell'immobile su di esso costruito in tutto o in parte e già oggetto della licenza edilizia.

Si è avuto modo di chiarire sopra che la licenza edilizia non implica l'inespropriabilità dell'immobile che ne è oggetto.

Pertanto non appare ingiustificata la previsione, a livello di fonti primarie, com'è avvenuto nella specie, di istituti idonei a rendere possibile, in termini di effettività, il trasferimento coattivo di beni immobili. Possibilità che comprende anche il profilo della maggiore o minore onerosità finanziaria del trasferimento, suscettibile di condizionare o anche di impedire l'espropriazione e quindi di pregiudicare l'attuazione di una pianificazione urbanistica.

Il ricorso n. 1272 del 1971, pertanto, deve essere accolto, per quanto di ragione; sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV; decisione 6 giugno 1972, n. 501; Pres. UCCELLATORE P., Est. IANNOTTA; Pacia (Avv. CARBONE) c. Sezione controllo Corte dei conti, Consigliere delegato al controllo degli atti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Avv. dello Stato CARAFA), Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Giustizia amministrativa — Provvedimento regionale — Rifiuto di registrazione della Corte dei conti — Impugnabilità avanti il giudice amministrativo.

Friuli-Venezia Giulia — Provvedimento regionale — Rifiuto di registrazione da parte del consigliere delegato della Corte dei conti — Deferimento dell'affare alla Sezione di controllo — Legittimità (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 58; r. d. 12 luglio 1934 n. 1214, t. u. sull'ordinamento della Corte dei conti, art. 24; legge 21 marzo 1953 n. 161, modificazioni al t. u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 1).

Friuli-Venezia Giulia — Personale dello Stato comandato presso la Regione — Trattamento economico — Avvocato dello Stato — Corresponsione della quota di onorari (Legge reg. Friuli-Venezia Giulia 21 novembre 1964 n. 3, trattamento economico del personale comandato o assunto provvisoriamente per la prima costituzione degli uffici regionali, art. 2; legge reg. Friuli-Venezia Giulia 23 marzo 1968 n. 21, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, art. 64; legge reg. Friuli-Venezia Giulia 22 agosto 1968 n. 30, modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale — Istitu-

zione dell'assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza nelle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'ufficio legislativo e legale, art. 19).

È impugnabile avanti il giudice amministrativo il rifiuto di registrazione di un provvedimento regionale da parte della Corte dei conti. (1)

È legittimo il deferimento dell'affare alla Sezione di controllo della Corte dei conti, dopo che il consigliere delegato aveva mantenuto il rifiuto di registrazione di un provvedimento della Regione Friuli-Venezia Giulia, malgrado le osservazioni formulate dall'amministrazione. (2)

Nel trattamento economico dell'Avvocato dello Stato comandato presso la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, deve ricompandersi anche la quota di onorari, che agli avvocati dello Stato è corrisposta con carattere di continuità, anche se con importi variabili. (3)

(1) Per la limitazione del sindacato del giudice amministrativo al rifiuto dell'amministrazione, conseguente al diniego di registrazione da parte della Corte dei conti, di procedere alla richiesta di registrazione con riserva, v. Sez. IV 28 giugno 1966, n. 562, *Foro it.*, Rep. 1966, voce *Giustizia amministrativa*, n. 81; Sez. VI 22 dicembre 1966, n. 985, *ibid.*, n. 52; Sez. IV 31 luglio 1963, n. 572, *id.*, 1964, III, 64, con nota di richiami, ai quali *adde* Sez. IV 4 ottobre 1963, n. 597, *id.*, Rep. 1963, voce *cit.*, n. 51; Sez. VI 10 aprile 1963, n. 183, *ibid.*, n. 52; Cons. giust. amm. sic. 14 dicembre 1962, n. 548, *id.*, Rep. 1962, voce *cit.*, n. 43; tra quei richiami, v. specialmente Ad. plen. 25 gennaio 1961, n. 1, *id.*, 1961, III, 94, con nota di richiami, citata anche nella decisione ora riportata.

Sul punto della motivazione nella quale si afferma che un privato, e comunque un soggetto non legittimato a sollevare un conflitto di attribuzione avanti la Corte costituzionale, può comunque dedurre avanti il giudice amministrativo l'incompetenza dell'organo che ha emanato l'atto, che in quella sede avrebbe potuto essere esaminata, la soluzione è conforme alla giurisprudenza consolidata: v., da ultimo, Sez. IV 16 novembre 1971, n. 1005, *retro*, 5, con nota di richiami.

(2) Non risultano precedenti.

(3) La determinazione della Sezione di controllo della Corte dei conti che era stata impugnata (6 novembre 1969, n. 406), è riassunta in *Foro it.*, Rep. 1970, voce *Avvocatura dello Stato*, n. 1.

Sulla vicenda è poi intervenuto l'art. 24 legge reg. Friuli-Venezia Giulia 22 dicembre 1969 n. 41, disposizioni di coordinamento e ulteriori norme di interpretazione e di integrazione delle leggi regionali in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale e di ordinamento degli uffici, per la cui interpretazione v. Corte conti, Sez. controllo, 19 novembre 1970, n. 429, *id.*, Rep. 1971, voce *Friuli-Venezia Giulia*, n. 7.

Per riferimenti, cfr. Sez. IV 16 maggio 1972, n. 427, *Foro amm.*, 1972, I, 2, 565.

La decisione è di eccezionale importanza, ed è destinata a mutare profondamente i rapporti tra Consiglio di Stato e Corte dei conti come organo di controllo, rompendo a favore del primo la tradizionale simmetria di posizioni. Essa segna una nuova tappa del lungo cammino col quale la IV Sezione del Consiglio di Stato, istituita nel 1889 come organo interno dell'amministrazione con funzioni di controllo che di giurisdizionale, probabilmente, avevano solo la forma, si è trasformata gradatamente, e si afferma sempre più come il giudice « ordinario » e tendenzialmente esterno dell'amministrazione stessa. Evidentemente, non è casuale che lo sviluppo in questo senso si accompagni, nella pronuncia che si riporta, ad una accentuazione dei caratteri di organo di controllo all'interno del sistema amministrativo della Corte dei conti, e ad una relativa messa in ombra del suo rapporto costituzionale col Parlamento.

Tutto questo, s'intende, a meno che prendano diversa posizione sul problema altri organi. Anzitutto la Cassazione (di cui in senso parzialmente contrario v. la sentenza 28 aprile 1964, n. 1016, *Foro it.*, Rep. 1964, voce *Corte dei conti*, n. 21, ma il punto non è massimato): che può essere adita con l'impugnazione della decisione del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione, ex art. 113 Costituzione; impugnazione che sarebbe profilabile da un punto di vista che non è quello consueto: che si baserebbe sull'obiettività non impugnabilità dell'atto davanti al giudice amministrativo, e non sui caratteri della situazione giuridica soggettiva lesa: diritto soggettivo, o interesse di mero fatto, invece che interesse le-

La Sezione, ecc. — 1) Il Presidente della Giunta della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia dispose, con decreto n. 02378 in data 22 maggio 1969, che fosse corrisposta all'avv. Pacia la somma di lire 2 milioni 844.742 (cfr. lettera del segretario generale della Presidenza della Giunta in data 16 luglio 1970 n. 17172).

gittimo. Ma, sembra, anche la Corte costituzionale: che potrebbe essere adita dalla Corte dei conti stessa, a tutela della propria competenza costituzionalmente attribuita, appunto mediante il conflitto di attribuzioni previsto dall'art. 134 Cost., secondo la tesi sostenuta da SANDULLI, *Atti della Corte dei conti e sindacato giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 1972, III, 465.

Si ripropone così una problematica che era assai viva in tempi più lontani (v., per esempio, FORTI, in *Foro it.*, 1912, III, 308, in nota a Sez. IV 2 febbraio 1912, che aveva negato l'impugnabilità della nota con la quale l'amministrazione aveva dichiarato di uniformarsi al rifiuto di registrazione di un decreto di promozione di un impiegato governativo, per un supposto errore nel computo dell'anzianità, rinunciando così a chiedere alla Corte dei conti la registrazione con riserva; o CAMMEO, tra l'altro in *Giur. it.*, 1915, III, 79, in nota a Sez. IV 30 dicembre 1914, che viceversa aveva ammesso l'impugnabilità dell'atto col quale l'amministrazione aveva comunicato agli interessati che, pur considerando legittimo il provvedimento la cui registrazione era stata negata dalla Corte dei conti, il Governo non aveva altro provvedimento da prendere, e li invitava a ricorrere alla Sezione IV del Consiglio di Stato), ma che è stata ripresa anche di recente (v., per esempio, ANELLI, *Sulla sindacabilità in sede giurisdizionale degli atti di controllo della Corte dei conti*, in *Foro amm.*, 1965, II, 72); e nei termini nei quali la questione si pone oggi, assumono il massimo rilievo le clausole costituzionali di garanzia giurisdizionale delle situazioni individuali, di cui agli art. 24 e 113: la cui generalità, già sostenuta, per esempio, con l'affermazione della sindacabilità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, sia pure attraverso la trasparente mediazione dell'impugnazione dei decreti presidenziali o ministeriali nei quali si trasfondono, viene ora ulteriormente ribadita.

La decisione che si riporta, ammettendo direttamente l'impugnazione degli atti negativi di controllo della Corte dei conti, innova alla precedente giurisprudenza, che circoscriveva la tutela giurisdizionale amministrativa al sindacato del solo comportamento successivo dell'amministrazione, che a quegli atti prestava acquiescenza.

L'innovazione è giustificata col richiamo di una particolarità della fattispecie ora decisa: il provvedimento di cui la Corte dei conti ha rifiutato la registrazione è di una regione autonoma, alla quale non spetta il potere di chiedere la registrazione con riserva (cfr. Corte cost. 19 dicembre 1966, n. 121, *Foro it.*, 1967, I, 8): mancherebbe, perciò, lo stesso spazio entro il quale l'amministrazione controllata potrebbe tenere un comportamento giurisdizionalmente sindacabile. Ma il Consiglio di Stato aveva prospettato il problema nei suoi più ristretti termini anche in casi nei quali neppure l'amministrazione statale aveva un tale spazio, perché l'atto controllato era uno di quelli per i quali la legge esclude la registrazione con riserva stessa: v., per esempio, Sez. VI 7 dicembre 1960, n. 1041, *id.*, Rep. 1960, voce *Corte dei conti*, n. 13. Ma, soprattutto, non è possibile disconoscere quale sia il fattore che è veramente alla base della tendenza che ora, forse, è in via di superamento: l'asserita non impugnabilità degli atti negativi di controllo della Corte dei conti, per la posizione nell'ordinamento costituzionale dell'organo che li emana, e quindi per i loro caratteri oggettivi, che hanno fatto largamente dubitare della loro natura amministrativa (v. soprattutto SANDULLI, tra l'altro in *Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, spec. 206; cfr. anche, in vario senso, P. PAONE, *La natura giuridica del controllo della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1960, 141, spec. 168 segg.; GALLINA, *Attività di controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti sovvenzionati dallo Stato*, in *Foro amm.*, 1965, III, spec. 83 segg.; ANELLI, *Corte dei conti e questioni di legittimità costituzionale*, *id.*, 1968, III, 788; in tutti questi scritti vi sono ampie indicazioni bibliografiche, alle quali si rimanda per brevità). E sul presupposto di tale asserita non impugnabilità di quegli atti davanti al giudice amministrativo che questi limita il proprio sindacato al susseguente comportamento adesivo dell'amministrazione. Perciò, la decisione che si riporta, la sua affermazione della impugnabilità di quei medesimi atti, costituisce davvero una grossa svolta; e quella parte della sua motivazione nella quale si cerca di dimostrare che essa non è in contrasto col precedente orientamento, va ascritta a quella categoria di argomentazioni con le quali, con inconsistenti « distinguo », con trasparenti veli, si coprono talvolta consistenti mutamenti giurisprudenziali.

Tale decreto fu emesso sul presupposto che all'avv. Pacia, appartenente ai ruoli dell'Avvocatura dello Stato e comandato a prestare servizio, giusta quanto risulta sia dagli atti (lettera citata e deliberazione Sezione controllo Corte dei conti n. 406 del 1969) sia dalle concordi affermazioni fatte dalle parti all'udienza odierna, presso la Regione, dovesse essere corrisposta la « quota onorari, calcolata in base all'ultimo importo annuale, percepito presso l'Avvocatura dello Stato prima del comando ».

L'amministrazione regionale diede inizio anche al procedimento di adempimento del credito riconosciuto a favore dell'avv. Pacia. Infatti fu ordinata la erogazione della somma suindicata, con mandato di pagamento n. 236 in data 7 giugno 1969 (cfr. lettera 16 luglio 1970 citata).

La Corte dei conti, sia con atto del consigliere delegato al controllo degli atti della Regione (31 luglio 1969 n. 488), sia con la deliberazione della Sezione di controllo n. 406 del 1969, ruscò il visto relativamente al suindicato titolo di spesa.

Il segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, con la lettera del 16 luglio 1970, comunicò all'avv. Pacia che il pagamento dell'indennità liquidata era « rimasto impedito non per fatto imputabile all'amministrazione regionale, ma in conseguenza degli atti di controllo negativo ».

Dalle circostanze suesposte si desume che la causa del pregiudizio del credito, vantato dall'avv. Pacia nei confronti della Regione, è da ravvisare nella deliberazione negativa della Sezione di controllo. Questa deliberazione infatti ha concluso il procedimento di controllo preventivo di legittimità sull'atto regionale di ordinazione della spesa, assorbendo anche il diniego di visto opposto dal consigliere delegato; inoltre la medesima deliberazione ha impedito che gli organismi regionali di tesoreria erogassero le somme oggetto del titolo di spesa suindicato e del credito dell'avv. Pacia, credito riconosciuto dalla Regione con il citato decreto 02378 del 22 maggio 1969.

Né risulta che l'amministrazione regionale abbia, in adesione alla tesi sostenuta dall'organo di controllo, contestato il diritto di credito dell'avv. Pacia.

Anzi la stessa amministrazione, con la lettera 16 luglio 1970 citata sopra, ha precisato che il difetto di adempimento era da imputare agli atti negativi di controllo e non alla stessa amministrazione.

Quest'ultima pertanto ha distinto la propria posizione da quella dell'organo di controllo relativamente all'esistenza del diritto di credito vantato dall'avv. Pacia.

Il fatto che la deliberazione della Sezione di controllo costituisce l'elemento impeditivo del soddisfacimento del diritto suindicato importa che ritualmente l'avv. Pacia ha proposto censura avverso la stessa deliberazione.

E fin dalle prime impressioni che dalla decisione si ricevono, nei primi commenti, necessariamente affrettati come questo, ai quali essa dà occasione, si può dire possibile che la posizione innovativa sia destinata ad espandersi: sia destinata a rifluire anche nell'ipotesi nella quale il provvedimento controllato sia dell'amministrazione dello Stato, nell'ipotesi nella quale la pronuncia che si esamina, dice di confermare il vecchio orientamento giurisprudenziale della non impugnabilità. Se la vecchia preclusione è caduta, se in certi casi il rifiuto di registrazione è impugnabile, perché non lo è sempre? È possibile che in certe ipotesi un atto, per i suoi caratteri oggettivi, per la posizione dell'organo che lo emana, non sia impugnabile, mentre in altre quel medesimo atto, con la medesima natura, ma solo per le particolarità della fattispecie, viceversa lo diventi? E perché allora negare al cittadino la tutela diretta, concedergliela nel modo obliquo del ricorso contro il rifiuto di chiedere la registrazione con riserva?

È anche per questi suoi sviluppi potenziali, oltre che per tutto quello che essa già esplicitamente dice, che la decisione in esame sarà largamente considerata dalla dottrina. È già stata annotata da SANDULLI, nello scritto già citato in *Giur. it.*, 1972, III, 465; in senso nettamente critico, del resto conseguente alle ricordate opinioni del medesimo autore sulla posizione della Corte dei conti e sulla natura della funzione di controllo da questa esercitata, e con una soluzione che comunque fa salva l'esigenza di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi individuali. Più problematica la nota di BERTI, nel primo numero (n. 1 del 1973) di *Le regioni*, rivista di prossima comparizione.

A. ROMANO

L'accoglimento del gravame in esame implica la necessità della conclusione del procedimento di controllo preventivo e quindi la possibilità della erogazione della somma da parte della tesoreria regionale.

Né potrebbe opporsi che il fatto di aver dedotto in giudizio il rapporto obbligatorio tra l'avv. Pacia e l'amministrazione regionale importa l'assenza di legittimazione passiva della Corte dei conti, che non è certo la parte debitrice.

È agevole osservare che la bilateralità del rapporto obbligatorio non esclude affatto che un terzo estraneo a tale rapporto possa porre in essere una causa di pregiudizio delle posizioni creditorie. In questa ipotesi, com'è stato riconosciuto e dalla giurisprudenza e dalla dottrina, è possibile che il titolare del diritto di credito si rivolga giudizialmente al terzo per far valere le sue ragioni.

Pertanto la posizione di terzo spettante alla Corte dei conti rispetto al rapporto obbligatorio in esame non preclude la ritualità del presente gravame, rivolto avverso la deliberazione della Sezione di controllo, che, giusta quanto sopra precisato, incide sulla posizione creditoria dell'avv. Pacia.

2) Ritualmente inoltre il gravame è stato proposto davanti a questo Consiglio di Stato. Infatti la posizione di credito, dedotta nel presente giudizio, ha il suo titolo nella posizione di impiegato pubblico spettante all'avv. Pacia, sia pure comandato presso la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Pertanto la presente controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. Inoltre la controversia in esame concerne un atto imputabile ad un organo dello Stato, quale è la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti, ed è stata instaurata prima della data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali.

Pertanto non si pone alcun problema di verifica della esistenza o meno della competenza del Consiglio di Stato, atteso il testuale disposto dell'art. 38 legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

3) Inconferente è il richiamo, fatto dalla difesa della Corte dei conti, all'assorbimento della deliberazione negativa di controllo nell'atto regionale, per cui le censure devono essere rivolte nei confronti dell'amministrazione regionale e non alla Corte dei conti.

Invero è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che l'atto di controllo non ha autonoma rilevanza, rispetto all'atto controllato, quando il procedimento di controllo si sia concluso positivamente (Cons. Stato, Sez. V, 11 agosto 1964, n. 923, *Foro it.*, 1964, III, 338; 23 aprile 1965, n. 457, *id.*, Rep. 1965, voce *Giustizia amministrativa*, n. 62; 19 aprile 1966, n. 609, *id.*, Rep. 1966, voce *cit.*, n. 575; Cons. giust. amm. sic. 30 aprile 1966, n. 365, *ibid.*, n. 574).

Diversa è la conclusione quando l'atto di controllo, com'è avvenuto nella specie, ha portata negativa. In tale ipotesi invero la causa del pregiudizio è da ravvisare, giusta quanto precisato sopra, proprio nell'atto di controllo, che, in quanto negativo, è preclusivo della efficacia dell'atto sottoposto al controllo e dal quale la persona interessata attende dei vantaggi.

È bensì vero che il Consiglio di Stato si è espresso nel senso della inimpugnabilità del diniego di visto opposto dalla Corte dei conti su una decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 1903, *Foro it.*, 1903, III, 17; Ad. plen. 25 gennaio 1961, n. 1, *id.*, 1961, III, 94).

Tuttavia questi precedenti non possono impedire che nella specie in esame si debba ammettere la censurabilità della deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti.

Infatti le citate decisioni del Consiglio di Stato sono relative a dinieghi di visto opposti, come si è già accennato, all'amministrazione dello Stato. Pertanto i dinieghi stessi non erano irreversibili, sul piano dei rapporti diretti tra l'amministrazione stessa e la Corte dei conti quale organo di controllo della prima, attesa la possibilità di ricorso, da parte del Consiglio dei ministri alla richiesta di registrazione con riserva alle Sezioni riunite della Corte dei conti (art. 14 legge 14 agosto 1862 n. 800 e art. 25, 2° comma, r. d. 12 luglio 1934 n. 1214).

Possibilità espressamente richiamata dal Consiglio di Stato,